



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 448 del 08 SET. 2022

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Pisa per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: specializzando dott. Mattia RICCO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 08 SET. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore UOC Affari Generali e Legali
Dott. Luigi Ortiglio

IL DIRETTORE UOC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

ha registrato contabilmente il costo presunto di € 417,80= previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico dei bilanci degli esercizi 2022 - 2023, così suddiviso:

- € 373,50= per il periodo 16.09.2022 – 31.12.2022 ai conti economici:
 - n. 51003000040 "Formazione Personale Privato" per € 9,54;
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 252,85;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 35,10;
 - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 2,01;
 - n. 51001000030 "Prestazioni sanitarie" per € 74,00;
- € 44,30= per il periodo 01.01.2023 – 15.01.2023 ai conti economici:
 - n. 51009000050 "Altri servizi" per € 38,90;
 - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 5,40;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 448 del 08 SET. 2022

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini - CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini - CTO;

Visti:

- il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi....." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 448 del 08 SET. 2022

Verificato, da parte della UOC Affari Generali e Legali, che:

- con nota prot. n. 10975/22 del 13.07.2022, l'Università degli studi di Pisa ha avanzato richiesta per attività di formazione extra rete, presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST G.Pini-CTO, del dott. Mattia RICCO, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo, inviando bozza di convenzione e progetto formativo;
- con nota del 27.07.2022, su espressa richiesta, il Direttore della UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dott. Pierluigi Tos, con specifico riferimento agli standard di accreditamento di cui all'allegato 1 del Decreto n. 402/2017, ha confermato l'ulteriore capacità ricettiva della Struttura da lui diretta "in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto interveniente, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST G. Pini - CTO:
 - identificazione del dott. Pierluigi Tos quale tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo individuale di che trattasi;
 - servizio mensa: € 3.89/pasto/specializzando (come da deliberazione aziendale n. 54 del 10.02.2022);
 - servizio di lavaggio camici: € 0,44/die + IVA;
 - rilascio cartellino identificativo: € 1,65 + IVA;
 - garanzia sorveglianza sanitaria: € 74,00=oltre eventuali prestazioni sanitarie aggiuntive *ad personam*;
 - erogazione formazione specifica: € 9,54 pro capite/anno;
 - garanzia di copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999;
 - durata della convenzione: mesi 4 a decorrere dal 16.09.2022 al 15.01.2023;
- per l'Università degli Studi di Pisa:
 - individuazione del Prof. Fabio Carmassi quale tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa del tirocinio;
 - redazione del progetto formativo concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST G. Pini - CTO;
 - impegno a far svolgere al tirocinante le attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento, in via esclusiva, all'interno della UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, conservati in atti;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi, stante l'interesse tra le parti alla promozione e scambio di forme di collaborazione che, da un lato, consentano all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie per il completamento della formazione accademico-professionale, dall'altro,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 448 del 08 SET. 2022

all'Azienda, di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Pisa, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica presso la UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell'ASST, non inclusa nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del suddetto Ateneo, a favore del dott. Mattia RICCO;
2. di dare atto che tale convenzione avrà durata di mesi 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;
3. di individuare il Direttore UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
4. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 417,80=, è annotato al conto dei bilanci degli esercizi 2022 e 2023, così come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 448 del 08 SET. 2022

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott. Luigi Ortaglio
Pratica trattata da: sig.ra M. Catalano

Atti n. 2022 - 1.1.3 / 1.17



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 448 del 08 SET. 2022

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 09 SET. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano De Paola

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA
TRA**

Il Dipartimento di Ricerca Traslationale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Pisa, con sede legale in Via Savi 10, - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal prof. Aldo Paolicchi, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano codice fiscale/partita IVA 093205300968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa;

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Ortopedia e Traumatologia, il Dott. Ricco Mattia, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli Studi Pisa (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3 - Durata tirocinio

Ha validità di 4 mesi dal 01.09.2022 al 31.12.2022, come specificato nel progetto formativo, e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. La convenzione potrà essere prorogata tramite lettera di intenti scritta tra le Parti.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della U.O.C. Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva, diretta dal Dott. Pierluigi Tos, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale;

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al direttore della U.O.C. Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dott. Pierluigi Tos, in qualità di tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del medico in formazione, alla segreteria della sua Scuola di Specializzazione al seguente indirizzo: ilaria.pardossi@unipi.it.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitario, il Prof. Fabio Carmassi, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 - Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché, dell'art. 3 comma 4 del D.I. 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 10 – Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Il soggetto promotore si impegna a garantire al proprio personale la formazione di base.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i tirocinanti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli

obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 11 - Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

Se l'attività del medico specializzando non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti nessun atto è dovuto dalla struttura ospitante. Se il medico specializzando svolge presso la struttura ospitante attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, l'Esperto di Radioprotezione incaricato presso la struttura ospitante sarà responsabile della valutazione dello specifico rischio, e stabilirà gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale sentito l'Esperto di Radioprotezione del soggetto promotore. Nel caso in cui il medico specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, la struttura ospitante si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, si fa riferimento al disposto normativo (d.lgs. 101/20 e s.m.i.). Il medico specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dalla struttura ospitante coadiuvato dall'esperto di radioprotezione incaricato. L'esperto di radioprotezione della struttura ospitante e l'esperto di radioprotezione del medico specializzando della Struttura proponente, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente.

L'Università garantirà, in ogni caso, la sorveglianza medica del medico specializzando classificato esposto.

Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Direttore Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 13 - Trattamento dei dati

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della

presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 14 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico specializzando in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 15 - Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 16 - Spese di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014 (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7.06.2016).

Art. 17 - Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Art. 18 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, approvato, sottoscritto dalle Parti

Per l'Università degli Studi di Pisa

Il Direttore del Dipartimento di Ricerca

Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in

Medicina e Chirurgia

Prof. Aldo Paolicchi

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini - CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

www.Albopretorioline.it 09109122